REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa — Presidente

dott. Carla Marina Lendaro — Consigliere

dott. Linalisa Cavallino — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 363/2019 R.G., promossa con ricorso depositato il 23-7-2019,

da

[redacted], c.f. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], per procura a margine del ricorso in appello e con domicilio eletto presso di lui;

appellante

contro

[redacted], c.f. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado e con domicilio eletto presso di lei;

appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 41/2019 del Tribunale di Trieste; domanda di indennizzo per occupazione senza titolo.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n.41/2019 pubbl. il 28-1-2019 nella causa civile di I grado sub RG 2598/17: nel merito: accertato e dichiarato che il signor [redacted] gode e usa continuamente quale sua dimora e residenza l'unità immobiliare di

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050464737 9e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a83297bbe4aa62b88435808896c9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7883b5

comproprietà di [redacted], sita in Trieste via [redacted] n. 6 dal marzo 2014, determinare l'indennità di occupazione per tale uso nella misura del 50% del canone di locazione corrente di mercato. Per l'effetto condannare, per i motivi in narrativa, l'appellato signor [redacted] a corrispondere all'appellante, a decorrere dalla data di deposito della sentenza l'indennità di occupazione per il godimento della sua quota di proprietà e contestualmente condannare l'appellato a rimborsare l'importo complessivo che risulterà dalla sommatoria della medesima misura a decorrere dal marzo 2014 fino al deposito della emananda sentenza, entrambi importi maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal dovuto al saldo. In via subordinata: condannare l'appellato ex art. 2041 c.c. per i motivi indicati in narrativa alla somma che dovesse essere riconosciuta di giustizia quale ingiusto arricchimento per l'uso dell'immobile per cui è causa ristorando il signor [redacted] della correlativa perdita e/o diminuzione patrimoniale. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio".

Per l'appellato: "rigettare l'appello perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 41/2019 del Tribunale di Trieste. Con vittoria delle competenze professionali".

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza n.41 pronunciata all'udienza del 23-1-2019 e depositata il 28-1-2019 il Tribunale in composizione monocratica di Trieste ha rigettato le domande di [redacted] nei confronti di [redacted] e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite.

[redacted] aveva agito lamentando che [redacted], convivente 'more uxorio' della moglie separata [redacted], avesse trasferito la residenza e abitasse stabilmente nell'abitazione di Trieste, via [redacted] della quale i coniugi erano comproprietari e che in fase di separazione giudiziale era stata assegnata alla moglie, in qualità di genitore collocatario dei quattro figli minori; aveva chiesto il riconoscimento di indennità per occupazione senza titolo e in via subordinata aveva formulato domanda di indebito arricchimento.

La sentenza ha premesso che il presupposto per il riconoscimento di indennità per occupazione senza titolo di immobile in comproprietà era la violazione delle previsioni dell'art. 1102 c.c., nel caso in cui l'occupazione dell'intero immobile da parte di un comproprietario impedisse all'altro comproprietario qualsiasi godimento; ha rilevato che,

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050467379e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a83297bbe4aa62b8843580889 6c9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7883b5

qualora il diritto di godere in via esclusiva dell'immobile sia stato riconosciuto al coniuge separato da un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in ragione della qualità di genitore collocatario della prole, l'uso esclusivo non poteva costituire violazione del diritto del comproprietario, ferma restando l'eventuale revocabilità del provvedimento di assegnazione al ricorrere dei relativi presupposti e in considerazione del superiore interesse della prole; tra i casi di revoca non poteva ricomprendersi il solo fatto della convivenza 'more uxorio' del coniuge collocatario con un terzo, a meno che la presenza del convivente non fosse nociva o diseducativa per i minori. Quindi la sentenza ha evidenziato che, fino a che non ricorrevano i presupposti per la revoca del provvedimento di assegnazione, colui che abitava con il coniuge collocatario della prole traeva il proprio titolo a detenere l'immobile dallo stesso diritto di uso esclusivo spettante al coniuge assegnatario e ha richiamato Cass. 7/2014 e Cass. 10377/2017, secondo cui la convivenza 'more uxorio' determina sulla casa ove si svolge la vita in comune un potere di fatto che assume i connotati tipici della detenzione qualificata; per l'effetto, come il comproprietario assegnatario nulla deve al comproprietario estromesso per l'occupazione del bene in comproprietà, così nulla deve neppure il terzo con il quale il coniuge assegnatario conviva. Ha aggiunto che i fatti di violenza attribuiti a [redacted], tardivamente rappresentati nelle note conclusive del ricorrente, non potevano avere rilievo in giudizio, ma ai fini della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto non si vedeva neppure come la condanna del resistente al pagamento di indennità di occupazione potesse presidiare il superiore interesse della prole; ha concluso dichiarando che per le ragioni esposte era infondata anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa.

2.Con ricorso in appello depositato il 23-7-2019 [redacted] ha proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, censurandola con due motivi.

2.1.Con il primo motivo "sull'assegnazione della casa coniugale – occupazione di terzi – violazione o falsa applicazione di legge e in particolare della normativa che disciplina i diritti personali di godimento e il diritto di assegnazione di casa familiare" l'appellante sostiene che la sentenza impugnata non abbia considerato come la volontà del ricorrente fosse finalizzata a ottenere il rispetto dell'art. 337 sexies c.c., in quanto l'assegnazione della

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050464737 9e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a83297bbe4aa62b8843580889 6c9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7883b5

casa familiare è nell'interesse dei figli e non può includere l'occupazione dell'abitazione da parte di terzi; evidenzia come, in assenza di un valido titolo, si debba escludere in capo al [redacted] la gratuità dell'occupazione dell'immobile, per la quota di comproprietà dell'appellante, in quanto il consenso della moglie separata all'uso dell'immobile da parte del suo convivente non può comprendere la rinuncia del comproprietario a pretendere l'indennità per occupazione senza titolo da parte di altre persone; aggiunge che i precedenti di Cass. 7/2014 e Cass. 10377/2017 richiamati dalla sentenza sono inconferenti, in quanto trattano casi diversi, mentre nessuna detenzione qualificata è ravvisabile in capo al [redacted] Quindi l'appellante sottolinea l'atipicità dell'assegnazione della casa coniugale, che rientra nei diritti personali di godimento, non è cedibile e deve rispettare il principio dell'interesse della prole; in tale ottica il genitore collocatario è tenuto a garantire la continuità del focolare domestico ai figli, mentre non vi è alcuna previsione che manifesti la volontà di accordare al coniuge assegnatario l'esercizio di disponibilità della casa coniugale anche nei confronti di terzi; aggiunge che vi è stata la violazione dell'art. 1804 co.2 c.c., laddove prevede che il conduttore non possa concedere a terzi il godimento della casa senza il consenso del comodante.

2.2.Con il secondo motivo "sull'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c." l'appellante si duole del rigetto della sua domanda di arricchimento senza causa, in totale mancanza di motivazione; rileva che il [redacted] ha occupato l'immobile in via gratuita e rimanendo esente dalle spese che ogni proprietario deve affrontare, mentre sussiste il pregiudizio dell'appellante, riferibile sia alla lesione del suo diritto di proprietà, sia alla compromissione del godimento dell'immobile da parte dei figli, i quali vi abitano in virtù dell'assegnazione che non contempla la presenza di una terza figura quale il Genesio.

3.Si è costituito l'appellato [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello e alla prima udienza di discussione del 29-10-2019 i procuratori delle parti hanno chiesto rinvio in ragione delle trattative pendenti per la composizione della lite; alla successiva udienza hanno chiesto si procedesse alla discussione e all'udienza del 3-3-2020, esaurita la discussione, la Corte ha deciso la causa dando lettura in udienza del sottoriportato dispositivo della sentenza.

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a30504847379e8f3c7de353f26a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cf3b6328 7bbe4aa62b8843580089c9
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7db476ac889a35eee744166bd7883b5

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.L'appello deve essere rigettato, non consentendo le deduzioni dell'appellante di discostarsi dalle conclusioni della sentenza impugnata, che ha esattamente escluso il diritto del comproprietario [redacted] a ottenere indennità di occupazione senza titolo da parte di [redacted], convivente 'more uxorio' della moglie assegnataria della casa coniugale in comproprietà dei coniugi in qualità di genitore collocatario della prole.

Si deve considerare la natura del diritto di abitazione del coniuge separato collocatario dei figli minori, come delineata in Cass. 772/2018 sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto:

"Come il previgente art. 155 c.c., comma 4 (e, per il divorzio, la L. n. 898 del 1970, art. 6), l'art. 155 quater (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e l'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l'art. 155 quater) e prevede (l'attuale 337 sexies) che "*il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli*", hanno una *ratio* di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013).

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta infatti una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la L. n. 54 del 2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il "*criterio preferenziale*" costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (C. Cost. 308/2008).

Questa Corte (Cass. 23591/2010) ha infatti ribadito che "*la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione*" e che "*suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico*"; "*l'assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità*" (conf. Cass., da ultimo, l'art. 6 15367/2015).

Di conseguenza, intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, all'epoca separato, affidatario in esclusiva della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale "*vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli*", escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che "*ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe*

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050464737 9e813a7de353128d0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a8327 2 7bbe4aef62b8843 5808896c9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac588a3baee7441 E6bd76d3b5

direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio" (Cass. 12075/2003; Cass. 4188/2006).

Ora, il terzo successivo acquirente dell'immobile, già adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole, all'epoca minorenne, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell'ex coniuge divorziato dante causa. Invero, il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell'ex coniuge, divorziato, dell'assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento "*sui generis*", che, in funzione del "*vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli*", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario dell'assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze (oggi codificate dall'art. 337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza *more uxorio* del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell'assegnatario, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli (C.Cost. 308/2008, con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 155 quater c.c.)" (sottolineatura aggiunta).

Quindi il diritto di abitazione è un diritto personale di godimento 'sui generis', che si estingue solo nei casi previsti, tra i quali non rientra la convivenza 'more uxorio' del coniuge assegnatario, e può essere soltanto revocato giudizialmente. Fino a che tale diritto sussiste in capo al coniuge collocatario della prole, in mancanza dell'accertamento delle circostanze legittimanti la revoca dell'assegnazione -da eseguirsi ai sensi dell'art. 710 c.p.c. e neppure chiesta in questo giudizio-, deve escludersi che il coniuge comproprietario abbia titolo per chiedere indennità di occupazione al convivente 'more uxorio' della moglie separata; ciò in quanto il diritto di godimento del comproprietario non assegnatario è venuto temporaneamente meno a causa dell'assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge comproprietario pronunciata nel giudizio di separazione e non per il fatto che il convivente 'more uxorio' del coniuge assegnatario abiti l'immobile. L'affermazione dell'appellante secondo la quale l'assegnazione è stata eseguita nell'esclusivo interesse della prole, seppure in sé corretta, non comporta che egli possa pretendere alcunché dal convivente 'more uxorio' della moglie separata: fino a che l'assegnazione della casa coniugale non venga revocata, previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli, è solo il coniuge assegnatario a decidere sulle modalità di godimento dell'immobile e il coniuge non assegnatario, oltre a non avere il godimento sull'immobile, può sindacare le scelte del coniuge assegnatario al fine di ottenere la revoca dell'assegnazione stessa e per nessun

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841e305f0464737e813c7de3532f28a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a83297bbe4ea62b88403580889fc9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7df647fecd88a3baee744155bd7283b5

altro fine. Neppure è pertinente il richiamo dell'appellante al disposto dell'art. 1804 co.2 c.c., secondo cui il comodatario non può concedere a terzo il godimento della cosa senza consenso del comodante: il coniuge comproprietario assegnatario della casa coniugale non è comodatario e la convivenza 'more uxorio' dell'assegnatario non è assimilabile alla concessione in godimento della cosa a un terzo.

5.Dalle ragioni esposte consegue che deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello, perché non sussistono le condizioni neppure per accogliere la domanda di arricchimento senza causa.

Secondo l'espressa previsione dell'art.2041 c.c., l'azione generale di arricchimento può essere esercitata in caso di arricchimento senza giusta causa di un soggetto a danno di altra persona, al fine di ottenere indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale; quindi "l'azione generale di arricchimento, di cui all'art.2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice" (Cass. 16305/2018, Cass. 20226/2013). Nella fattispecie non è sostenibile che l'appellato, in quanto abita gratuitamente nell'immobile di cui è comproprietario l'appellante, si sia arricchito senza giusta causa ai danni di questi, perché non sussiste una diminuzione patrimoniale subita dall'appellante per questo fatto: la diminuzione patrimoniale prospettata dall'appellante, riferita alla perdita di godimento dell'immobile di cui è comproprietario, è stata determinata e trova la sua causa giustificatrice nell'attribuzione del diritto di abitazione al coniuge collocatario dei figli minori e quindi non è stata determinata dal fatto che nell'immobile abiti anche il convivente 'more uxorio' della moglie separata.

6.Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione a favore dell'appellato delle spese di lite del grado; i compensi sono liquidati facendo applicazione del primo scaglione per le cause di valore indeterminato, negli importi minimi dello scaglione, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva svolta, in Euro 980,00 per la fase di studio, Euro 675,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.653,00 per la fase decisionale.

Al rigetto dell'appello consegue altresì la pronuncia ex art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050464737 9e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a83297bbe4aa62b8843560886c9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7883b5

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

-rigetta l'appello;

-condanna l'appellante [redacted] alla rifusione a favore dell'appellato [redacted] delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 3.308,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.

Trieste, 3 marzo 2020

Consigliere estensore — Presidente

dott. Linalisa Cavallino — dott. Giuseppe De Rosa

(firma digitale) — *(firma digitale)*

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050464737 9e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5a83297bbe4aa62b8843580808896c9f
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee7441656bd7883b5